



CITTÀ DI SUSÀ

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO
E DISPERSIONE DELLE CENERI**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23 APRILE 2013**

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Cremazione.....	3
Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa.....	4
Art. 4 - Conservazione delle ceneri.....	4
Art. 5 - Affidamento delle ceneri	4
Art. 6 - Dispersione delle ceneri	6
Art. 7 - Deposito provvisorio.....	8
Art. 8 - Senso comunitario della morte e luogo della "Memoria".....	8
Art. 9 - Registro cimiteriale	8
Art. 10 - Sanzioni Amministrative	9
Art. 11 - Tariffe	9
Art. 12 - Norma transitoria.....	9
Art. 13 - Efficacia delle autorizzazioni	9
Art. 14 - Rinvio dinamico	9

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130 del 30.03.2001, (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L.R. n. 20 del 31.10.2007 e s.m. e i. (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Ordinamento di Polizia Mortuaria). Integra il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali e il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 – Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Responsabile del Servizio Demografico o da un suo delegato sulla base della volontà espressa dal defunto secondo le modalità previste all'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m. e i. e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del D.P.R. sopraccitato.
3. Ai fini della cremazione di coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la dichiarazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.
4. Quanto previsto dai commi precedenti non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione, fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario o suo delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
6. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
7. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la vigente normativa e in particolare l'art. 79 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m. e i. e seguenti.

Art. 3 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce **resto mortale** il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).
2. La cremazione di **resti mortali** è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo secondo le indicazioni dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. In caso di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria disposte dall'Amministrazione comunale, l'assenso dei famigliari è considerato assunto in caso di disinteresse o irreperibilità dei famigliari purchè la cittadinanza sia stata informata con pubblici manifesti anche all'ingresso del cimitero, del periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione e del trattamento stabilito per i resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione).
3. Per la cremazione di resti mortali non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. E' ammessa la cremazione **di cadaveri** di persone decedute dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, precedentemente inumati o tumulati seguendo la procedura di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 4 – Conservazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto e dei principi previsti dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria che disciplina l'accesso al cimitero di Susa, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere conservate:
 - a) in forma **indistinta** previo conferimento nell'ossario/cinerario presso il Cimitero Comunale;
 - b) in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:
 - tumulata in area cimiteriale, in celletta individuale, in tomba di famiglia o in loculo o trentennale ecc., anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione principale, come da Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
 - consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 5 – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla L. n. 130 del 30.03.2001 e dalla L.R. n. 20 del 31.10.2007.
2. La volontà del defunto viene comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione dei famigliari all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di residenza, secondo le modalità previste all'art. 2 della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. In mancanza di indicazione dell'affidatario, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate nell'art. 2, commi 7 e 8 della L.R. 2007 n. 20.
4. Ai fini dell'affidamento delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, o, se questi non sia in grado di scrivere,

confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

5. L'urna deve essere consegnata sigillata.
6. Ai fini della consegna dell'urna cineraria sigillata, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile richiesta di affidamento.
7. Nell'istanza il soggetto affidatario, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., deve dichiarare:
 - le proprie generalità (i dati anagrafici e la residenza);
 - la manifestazione di volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri;
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli presso il luogo di custodia da parte dell'Amministrazione comunale;
 - il luogo e le modalità di conservazione tali da offrire garanzie per una destinazione stabile e contro ogni profanazione;
 - di essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e le altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - di essere a conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero nel caso di rinuncia;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione. La comunicazione deve riguardare il Comune di provenienza e il Comune di nuova destinazione;
8. L'Ufficio competente rilascia apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare. Copia dell'autorizzazione sarà archiviata presso il Servizio di Polizia mortuaria e una copia trasmessa al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero.
9. La consegna dell'urna cineraria ai fini dell'affidamento, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato presso il Servizio di Polizia mortuaria, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero.
10. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Susa, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.
11. Nell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e nel verbale di consegna dell'urna devono risultare le modalità di manifestazione della volontà del defunto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, 6, 7 e 8 della L.R. 31.10.2007, n. 20.
12. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Susa che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna sarà conferita per la conservazione, nel cimitero comunale, in apposita celletta con oneri a carico dell'affidatario oppure nel cinerario comune a titolo gratuito per la conservazione in deposito provvisorio come stabilito dall'art. 7 del presente Regolamento.

13. Chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, in caso di decesso dell'affidatario, è tenuto a dichiararlo all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Susa che provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e l'urna deve essere conferita al cimitero comunale per la conservazione in deposito provvisorio, come stabilito nell'art. 7 del presente Regolamento.
14. L'amministrazione comunale, attraverso il Comando di Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
15. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 6 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla L. 30.03.2001 n. 130 e dalla L.R. 31.10.2007 n. 20.
2. La volontà del defunto viene comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso o di residenza, secondo le modalità previste all'art. 2 della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. In mancanza di indicazione dell'incaricato alla dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle persone indicate nell'art. 2, comma 7 e 8 della L.R. 2007 n. 20.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
5. Ai fini della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Ai fini della dispersione delle ceneri, l'incaricato alla dispersione deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile richiesta di dispersione.
7. Nell'istanza il soggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., deve dichiarare:
 - le proprie generalità (i dati anagrafici e la residenza),
 - la manifestazione di volontà del defunto alla dispersione delle proprie ceneri;
 - la dichiarazione del luogo di dispersione delle ceneri e delle modalità, indicando gli estremi catastali dell'area. Deve essere allegata una planimetria dell'area con l'indicazione del luogo esatto in cui avverrà la dispersione. Tale dichiarazione può essere presentata al Comune anche successivamente ma con almeno dieci giorni di preavviso rispetto al giorno di dispersione.
 - di avere il consenso dell'ente o del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri. La dichiarazione di consenso datata e firmata dal proprietario dell'area deve essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima del giorno della dispersione.

- di essere a conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
8. La consegna dell'urna cineraria ai fini della dispersione, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato presso il Servizio di Polizia mortuaria, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso al Responsabile del Servizio di custodia del cimitero.
 9. Se l'urna verrà dispersa in un altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il Comune di Susa provvederà a darne notizia al Comune medesimo.
 10. Nell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e nel verbale di consegna dell'urna devono risultare le modalità di manifestazione della volontà del defunto secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5,6,7 e 8 della L.R. 31.10.2007, n. 20.
 11. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.
 12. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.
 13. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 14. Nel territorio del Comune di Susa la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, che è costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune e nel nuovo cinerario comune previsto nell'ampliamento del cimitero;
 - b) nell'area verde a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale prevista nell'ampliamento del cimitero;
 - c) nei torrenti e nel fiume nei tratti liberi da natanti e da manufatti e fuori dai centri abitati;
 - d) in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse le aree adibite a verde attrezzato e in generale a giardini pubblici;
 - e) in aree private al di fuori dei centri abitati. Deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 15. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
 16. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 17. La dispersione all'interno del cimitero di Susa è riservata a coloro che, secondo le regole del vigente Regolamento comunale sarebbero autorizzati ad essere accolti.
 18. La dispersione nel territorio di Susa al di fuori del cimitero è soggetta alla vigilanza e al controllo dell'autorità comunale nel luogo in cui avviene la dispersione.

19. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri. E' vietata la dispersione in aria.
20. La dispersione delle ceneri in ambito comunale deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
- in un orario diurno, compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00 nei periodi invernali (ora legale), tra le ore 9.00 e le ore 17.00 nei periodi estivi (ora solare), e in ogni caso, in condizioni di normale visibilità e sicurezza e in condizioni meteorologiche non avverse (per esempio non in condizioni di forti venti);
 - la dispersione che avviene nel cinerario comune del cimitero comunale oppure nell'apposita area verde, ha luogo nell'orario di apertura al pubblico del cimitero;
 - è eseguita dalla persona indicata nell'autorizzazione e comunque deve essere consentita la presenza dei coniuge, dei parenti del defunto e del personale comunale addetto al controllo e alla vigilanza.
21. La dispersione delle ceneri in area cimiteriale avviene con oneri a carico dei famigliari del defunto, qualora l'Ente stabilisca la relativa tariffa.

Art. 7 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso l'ossario o il cinerario comune del cimitero comunale.
2. E' prevista la sosta gratuita per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso il cimitero comunale in caso di restituzione dell'urna rinvenuta in un domicilio privato o in caso di rinuncia dell'affidatario.
3. Trascorsi i termini sopraccitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affidamento o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, le ceneri verranno avviate al Cinerario comune per la dispersione in forma indistinta.

Art. 8 - Senso comunitario della morte e luogo della "Memoria"

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, su manifestazione di volontà del defunto o dei famigliari, in idoneo e unico sito nell'ampliamento del cimitero, (parete muraria o infisso) apposite targhe individuali con i dati anagrafici dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. Tali targhe dovranno essere in ottone, delle dimensioni stabilite dall'Ufficio tecnico comunale o altro soggetto incaricato e dovranno essere posizionate per la durata di anni 30.
3. La fornitura e la collocazione delle targhe spettano al Comune o al soggetto affidatario del servizio cimiteriale, previo pagamento della relativa spesa da parte dei famigliari del defunto, fatti salvi i casi di indigenza.

Art. 9 – Registro cimiteriale

1. E' predisposto apposito registro informatizzato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risultano:
 - i dati anagrafici del defunto cremato;
 - le generalità dell'affidatario dell'urna;

- il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
 - la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri;
 - gli estremi delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento.
2. Copia delle autorizzazioni alla dispersione e all'affidamento delle ceneri deve essere trasmessa al Responsabile del cimitero che provvederà ad annotarle sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nel luogo della "Memoria" ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento.

Art. 10 – Sanzioni Amministrative

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme previste dal presente Regolamento, comminando, quando le inadempienze e le inosservanze non costituiscono reato, le dovute sanzioni ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 11 – Tariffe

1. Le tariffe per i servizi espletati dal Comune relativamente al presente Regolamento verranno fissate con successivo provvedimento tenuto conto del Decreto Ministeriale 1.07.2002 come modificato dal D.M. 16.05.2006.

Art. 12 – Norma transitoria

1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comune, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nell'ossario comune del cimitero comunale.

Art. 13 – Efficacia delle autorizzazioni

1. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di affidamento e di dispersione delle ceneri dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione gli interessati dovranno comunicare e/o richiedere eventuali nulla-osta anche al comune di destinazione, secondo le norme del proprio regolamento comunale.

Art. 14 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.